CAMERA DEI DEPUTATI N. 483-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

(RELATORI **GERMANI** E **MARENGHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 aprile 1949 (*Stampato n. 236*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(**SEGNI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**PELLA**)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'8 aprile 1949

—

Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione 1947-48 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione ed alla pastificazione

Presentata alla Presidenza il 22 giugno 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come nelle annate decorse, ed anche in quella 1947-48 alla quale soprattutto il presente disegno di legge si riferisce, i prodotti destinati alla panificazione ed alla pastificazione siano stati immessi al consumo ad un prezzo inferiore a quello economico, risultante dai vari elementi di costo. La differenza così venutasi a costituire grava sul bilancio dello Stato, che attraverso i suoi organi ha provveduto alla determinazione di quel trattamento ed ha stabilito le modalità con le quali le relative gestioni dovevano essere tenute per conto e sotto la vigilanza dello Stato medesimo.

L'attuale disegno di legge, già approvato dal Senato, mira pertanto a provvedere alla liquidazione dell'onere posto a carico dello Stato, e nel contempo – in attesa che si possano portare a compimento tutte le complesse operazioni necessarie per addivenire alla definitiva liquidazione – a consentire la corresponsione di acconti agli organi incaricati della gestione, al fine anche di alleggerire l'ingente carico di interessi che viene a gravare sullo Stato, in corrispon-

denza delle anticipazioni ottenute per far fronte alle esigenze di pagamento. Devesi al riguardo rilevare che l'attuale disegno di legge si riferisce alla gestione dei cereali di produzione nazionale, affluiti ai « Granai del Popolo », mentre per quanto riguarda la spesa inerente alla distribuzione, comprende quella relativa sia ai prodotti nazionali che a quelli d'importazione. Resta pertanto fuori del presente provvedimento la gestione relativa ai cereali di importazione (escluse le spese di distribuzione), che trova la sua regolamentazione nel decreto legislativo del 26 gennaio 1948, n. 169; come pure non vi rientra la gestione relativa ai cereali importati in virtù degli accordi di aiuto internazionale (U. N. R. R. A., A. U. S. A., *Interim aid*, E. R. P.) che hanno la loro particolare disciplina.

* * *

I provvedimenti legislativi, che da un lato hanno stabilito la spesa necessaria per far fronte alle esigenze alimentari del Paese in questo settore, e d'altro lato, fissando il prezzo di cessione ai molini, hanno determinato un ricavo inferiore alla spesa, hanno dato luogo a quella differenza che resta a carico dello Stato.

Ciò è confermato nell'articolo 1 del presente disegno di legge, che riassume altresì, in particolare, le voci considerate per la determinazione della spesa.

1. — La voce fondamentale di spesa è costituita dalle somme pagate ai conferenti il grano e gli altri prodotti ammassati (orzo, segale, granturco) secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui era delegata la facoltà di fissare i prezzi relativi (cfr. articolo 17 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, contenente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granturco e del risone ai « Granai del Popolo »).

Le somme pagate ai conferenti comprendono:

a) il prezzo base, diverso a seconda dei vari prodotti e delle zone di produzione, riferito a determinate caratteristiche fondamentali del prodotto;

b) il conguaglio per le caratteristiche merceologiche effettive dei prodotti conferiti;

c) i premi di sollecito conferimento, determinati dal Ministero dell'agricoltura in base alla indicata delega, in misura diversa secondo le zone di produzione e i periodi di conferimento. Essi costituiscono praticamente una integrazione di prezzo, dovuta alla necessità di dare la maggiore accelerazione ai conferimenti agli ammassi, a causa della grave difficoltà di approvvigionamento alimentare del Paese;

d) la differenza di prezzo corrisposta per il grano selezionato da seme, non ancora utilizzato per le semine e fatto conferire ai « Granai del Popolo ». È noto come, per espressa disposizione legislativa (cfr. articolo 13 citato decreto n. 439) quantitativi di grano e granoturco fissati dal Ministero dell'agricoltura, sentiti gli Ispettorati provinciali e l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, sono esonerati dall'ammasso normale per essere destinati a seme, salvo l'obbligo di conferire all'ammasso i residui non utilizzati per le semine, entro i termini stabiliti dal Ministero dell'agricoltura. Nell'inverno 1947-48 a causa della difficilissima possibilità di approvvigionamento, il Ministero dell'agricoltura, su richiesta dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, impose alle ditte selezionatrici di anticipare il conferimento ai « Granai del Popolo » del grano selezionato da seme non ancora venduto, rispetto alla data (fine marzo) cui normalmente detto conferimento era solito effettuarsi.

Quindi, anche al fine di assicurare il massimo conferimento, il Ministero dell'agricoltura, d'intesa col Ministero del tesoro e con l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ha stabilito una maggiorazione di prezzo sul grano selezionato e conferito all'ammasso, rispetto al prezzo normale del grano ammassato, valendosi di una facoltà, che può considerarsi rientrante nella delega generale ad esso deferita dal citato articolo 17 del decreto n. 439.

Tale maggiorazione, mentre ha avuto l'effetto pratico di assicurare un ulteriore conferimento di quintali 103.782, trova la sua giustificazione nei maggiori oneri sostenuti dalle ditte selezionatrici per le operazioni di selezione, in considerazione dei quali il prezzo del grano da seme ceduto dalle ditte selezionatrici agli agricoltori è fissato in misura superiore a quello del grano destinato all'ammasso. In virtù della indicata maggiorazione, ai detentori di grano selezionato da seme fu corrisposto un prezzo di lire 6.500 per il grano tenero e di lire 7.000 per il grano duro (maggiorato di lire 1.000 al quintale per le partite importate dalle altre provincie), prezzo superiore a quello

medio corrisposto per il grano da macina conferito all'ammasso, ma inferiore a quello ufficialmente fissato per la vendita del grano selezionato da seme.

In tal modo, la spesa globale sostenuta per il grano selezionato da seme conferito all'ammasso ammonta a lire 768.654.895, con una differenza di lire 279.330.025 rispetto alla somma di lire 489.374.870, che sarebbe stata mediamente corrisposta se il grano da seme avesse avuto il medesimo trattamento del restante grano ammassato.

Riepilogando, il costo complessivo dei prodotti conferiti agli ammassi risulta essere il seguente:

a) *Prezzo base:*

grano tenero	Quintali	8.986.000	L.	36.449.500.000
grano duro	»	2.129.000	»	10.510.200.000
	Quintali	11.115.000	L.	46.959.700.000
orzo	»	249.300	»	841.550.000
segale	»	125.100	»	504.090.000
granoturco	»	1.772.000	»	6.203.000.000
Totale	Quintali	13.261.400	L.	54.507.340.000

b) *Conguaglio caratteristiche merceologiche del prodotto:*

grano tenero e duro	L.	1.878.345.000
orzo	»	33.663.000
segale	»	20.163.600
granoturco	»	259.580.280
Totale	L.	2.191.751.880

c) *Premi di sollecito conferimento:*

grano	Quintali	9.460.000	L.	3.568.400.000
orzo	»	204 300	»	72.660.000
segale	»	93.500	»	30.860.000
Totale			L.	3.671.920.000

d) *Differenza prezzo per il grano selezionato da seme:*

	Quintali	103.782	L.	279.330.025

TOTALE COMPLESSIVO DELLE SUDDETTE VOCI. L. 60.650.341.905

2. — Costo dei servizi riguardanti la gestione « Granai del Popolo ». Tale gestione fu affidata, per conto dello Stato, alla Federazione italiana dei Consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali (cfr. articolo 18 decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, e articolo 1, comma 2°, lettera *b*) decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805 e successivi provvedimenti, in particolare decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 471): l'onere relativo pertanto fa carico sul bilancio dello Stato.

Si distinguono:

Spese per il movimento e la conservazione della merce e spese generali di amministrazione (quali risultano dalle situazioni pervenute dai Consorzi agrari provinciali e soggette ad accertamento)	L.	3.709.102.200
Oneri di finanziamento per la gestione « Granai del Popolo »	»	3.716.640.000
Totale	L.	7.425.742.200

Distintamente dal costo dei servizi riguardante la gestione « Granai del Popolo » è considerato il costo della gestione relativa alla fase di distribuzione dei cereali, dei prodotti e dei derivati, anche questa affidata per conto dello Stato (cfr. decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, articolo 1, comma 2, lettera *a*); e 16 novembre 1945, n. 805; decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 471) alla Federazione italiana dei Consorzi agrari (Servizio cereali, farine, pasta) e che si riferisce tanto ai cereali, prodotti e derivati nazionali, quanto a quelli di importazione. Si tratta di un'imponente serie di movimenti comunali, intercomunali, provinciali, interprovinciali di cereali, farina sfarinati e pasta, per una quantità complessiva di quintali 68.735.132 di merce (cereali nazionali, quintali 12.023.503; cereali esteri, quintali 21.690.669; farina estera e nazionale, quintali 30.496.995; pasta, quintali 4.523.735).

Secondo i dati non completi in possesso delle Amministrazioni, le spese relative vanno così ripartite:

1°) Trasporti (ferrovia, camions, mezzi vari)	L.	7.452.028.420
2°) Facchinaggio . .	»	3.500.000.000
3°) Nolo e usura tele.	»	1.857.448.193
4°) Accessorie . . .	»	412.410.792
5°) Magazzini intercomunali	»	1.369.580.000
6°) Cali, avarie, ammanchi	»	250.000.000
7°) Spese generali . .	»	3.335.972.500
8°) Oneri di finanziamento	»	737.415.000
	L.	18.914.854.905

Oneri imprevisti per consentire la immissione al consumo di prodotti e derivati rispondenti ai requisiti stabiliti dalle apposite disposizioni	»	3.000.000.000

Totale delle voci riguardanti il costo dei servizi per la gestione granai del popolo e per la distribuzione dei cereali, prodotti e derivati	L.	29.340.597.105

Riepilogando:

Somme pagate ai conferenti	L.	60.650.341.905
Costo dei servizi . .	»	29.340.597.105
Totale . . .	L.	89.990.939.010

* * *

A fronte di tale spesa presuntiva sta il ricavo ottenuto dalla cessione dei cereali, dei prodotti e dei derivati. I prezzi relativi sono stati fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1947, emanato in esecuzione della delega conferitagli con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 471. Come si è ricordato, tali prezzi furono stabiliti in misura inferiore a quella che sarebbe stata richiesta dalla analisi dei costi delle merci e dei servizi, sicché si è prodotta la differenza il cui onere sta a carico dello Stato.

Il prezzo di cessione ai molini, stabilito dall'indicato decreto del Presidente del Consiglio, era comprensivo delle spese di gestione ammasso, delle spese di trasporto, di una quota per oneri imprevisti, rispettivamente fissate dal Comitato interministeriale dei prezzi, oltre l'imposta generale sull'entrata. Sicché, ripartendo fra i rispettivi conti i corrispondenti importi, si ottiene il seguente prospetto complessivo:

1°) Ricavato cessione cereali nazionali (riferito a quintali 13.207.800, usciti dai « Granai del Popolo »)	L.	31.106.313.500
2°) Quota rimborso spesa gestione ammassi (fissata in lire 400 a quintale più un margine di sicurezza di lire 25 al quintale)	»	5.613.315.000
3°) Quota per spese di trasporto di cereali (nazionali ed esteri) e di farine (di provenienza estera) (fissata in lire 400 al quintale maggiorata di un margine di sicurezza di lire 50 al quintale): riferita ad un movimento di quintali 37.546.000	»	16.895.736.000
4°) Quota oneri imprevisti (fissata in lire 146,92 al quintale), riferita a quintali 33.714.402	»	4.953.319.941
Totale . . .	L.	58.568.684.441

Pertanto, l'onere a carico dello Stato, risultante dalla differenza fra la spesa ed il ricavo presunti risulta essere il seguente:

Costo dei prodotti, della gestione «Granai del popolo» e dei servizi di distribuzione	L. 89.990.939.010
Ricavo complessivo .	» 58.568.684.441
Differenza	L. 31.422.254.569

Tale somma è comprensiva degli interessi sui finanziamenti fino al 30 giugno 1948, ai quali occorre ormai aggiungere almeno quelli sull'intero scoperto bancario fino al 30 giugno 1949, per un ammontare complessivo di circa . . . L. 2.278.000.000

Riepilogo

	L. 31.422.254.569
	» 2.278.000.000
	L. 33.700.254.569

Tale sarà presuntivamente l'onere a carico dello Stato, cui dovranno ancora aggiungersi gli interessi di finanziamento fino alla totale liquidazione.

Al fine di ridurre, nei limiti possibili, l'onere derivante dall'inevitabile ritardo nelle complesse operazioni di liquidazione, il disegno di legge in esame propone la corresponsione di acconti alla Federazione italiana dei Consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali (non oltre la misura dell'80 per cento dello scoperto bancario), destinati alla parziale estinzione del credito vantato dagli Istituti finanziatori per la gestione 1947-48, disponendo al riguardo uno stanziamento di 35 miliardi di lire, da far carico alla competenza dell'esercizio finanziario 1947-48, nella parte straordinaria del bilancio dell'agricoltura, per cui risulta esservi capienza. Anzi, il provvedimento, come approvato dal Senato, dispone la corresponsione di u teriori acconti (non oltre la misura del 50 per cento) sulla residua esposizione finanziaria per le gestioni precedenti, che risulta essere ancora di oltre 17 miliardi di lire.

Le complesse operazioni, relative alla materia in esame, dalle quali risulterà in definitiva l'onere posto a carico dello Stato sono soggette ad accertamento: questo resta affidato anche secondo il disegno di legge (articolo 2) ai normali organi di controllo (andamento delle gestioni controllato dai Collegi sindacali presso la Federconsorzi ed i Consorzi provinciali, e dalle Intendenze di finanza oltre che dai Ministeri competenti; rendiconti finali soggetti a revisione da parte di apposite Commissioni provinciali composte da funzionari dei Ministeri dell'agricoltura e del tesoro, e ad ulteriore revisione da parte di appositi Uffici delle Amministrazioni centrali competenti; liquidazioni a carico dello Stato soggette a controllo della Ragioneria centrale e della Corte dei conti). Non si è infatti ritenuto di dover introdurre un diverso sistema di controllo, attribuendo al Parlamento l'esame dei rendiconti; la proposta avanzata in tale senso da taluni membri della Commissione non è stata accolta dalla maggioranza di questa, in conformità del resto alla decisione del Senato, non essendo apparso opportuno innovare in questa sede in così vasta e delicata materia, mentre d'altra parte un rigido controllo è assicurato dall'opera attenta ed efficiente degli organi normali. Ciò non esclude che la questione dei controlli sulle gestioni parastatali o tenute per conto dello Stato possa essere affrontata in sede conveniente, e che in ogni caso il risultato finale delle gestioni di ammasso debba essere portato a conoscenza del Parlamento.

Onorevoli colleghi, la vostra Commissione propone pertanto l'approvazione del disegno di legge nella forma già approvata dal Senato, ed è confortata in questo dal parere espresso in proposito dalla Commissione per la finanza e il tesoro, la quale ha altresì formulato il voto che siano presentate al Parlamento documentazioni complete sullo stato delle gestioni dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera.

GERMANI e MARENGHI, *Relatori*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalla differenza fra la spesa sostenuta durante la gestione della campagna cerealicola 1947-48, per l'approvvigionamento e la distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati destinati alla panificazione ed alla pastificazione ed il ricavo ottenuto, in base alle disposizioni vigenti, dalla cessione dei cereali, dei prodotti e derivati stessi.

Per la determinazione della spesa inerente ai cereali, di produzione nazionale, affluiti ai « Granai del popolo », si tiene conto:

1°) delle somme pagate ai conferenti ai seguenti titoli:

a) prezzo base;

b) conguaglio caratteristiche merceologiche del prodotto;

c) maggiorazione prezzo corrisposta per il grano selezionato da seme non utilizzato per le semine e fatto conferire ai « Granai del popolo », per soddisfare inderogabili esigenze alimentari in base alle disposizioni delle competenti Amministrazioni;

d) premi di conferimento:

di lire 400 a quintale per i cereali conferiti ai « Granai del popolo » fino al 25 luglio 1947, per i comuni di pianura e di collina e fino al 25 agosto 1947, per i comuni di montagna;

di lire 200 a quintale per i cereali conferiti fino al 10 agosto 1947 per i comuni di pianura e di collina e fino al 10 settembre 1947 per i comuni di montagna;

di lire 400 o lire 200 a quintale per i conferimenti effettuati posteriormente alle date predette per comprovate cause di forza maggiore;

di lire 200 a quintale per conferimenti effettuati dopo le date suddette di cereali da macina in cambio di cereali da seme;

2°) del costo dei servizi riguardanti la gestione dei « Granai del popolo ».

Per la determinazione della spesa inerente alla distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati, sia nazionali che di importazione, si tiene conto:

1°) delle somme erogate per trasporti eseguiti a termine del secondo comma, lettera *a*) dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, e del se-

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

condo comma, lettera *a*) dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 805, nonché delle relative spese accessorie;

2°) delle spese di magazzinaggio;

3°) degli oneri incontrati in occasione dei trasporti.

ART. 2.

L'accertamento dell'onere risultante a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo precedente, viene effettuato attraverso l'esame dei rendiconti di gestione, da compilare dalla Federazione italiana dei consorzi agrari e dai Consorzi agrari provinciali e da presentare:

a) al Ministero dell'agricoltura e delle foreste se relativi alla gestione dei cereali di produzione nazionale affluiti ai « Granai del popolo »;

b) all'Alto Commissariato dell'alimentazione se relativi alla gestione di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali che d'importazione.

Alla liquidazione dell'intero onere accertato provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato della alimentazione rimette, dopo l'esame di competenza e con il proprio benestare, i rendiconti di cui alla lettera *b*) del comma precedente.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro e con l'Alto Commissariato dell'alimentazione, sentita la Corte dei conti.

ART. 3.

In attesa della liquidazione finale dell'onere di cui all'articolo 1 ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, derivante dagli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito anche per i « Granai del popolo » delle gestioni precedenti, è autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dagli istituti finanziatori per la gestione nel 1947-48, nonché di ulteriori acconti sulla residua esposizione finanziaria per le gestioni precedenti.

ART. 4.

Per la corresponsione degli acconti di cui all'articolo precedente è autorizzato un primo stanziamento di 35 miliardi di lire.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

Gli acconti di cui innanzi sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e foreste non oltre la misura massima dell'80 per cento per quanto riguarda la gestione 1947-48 e del 50 per cento per i residui delle precedenti gestioni dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende bancarie finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato i Consorzi agrari e la Federazione italiana dei Consorzi agrari.

ART. 5.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge, sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 6.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alla competenza dell'esercizio finanziario 1947-48, bilancio dell'agricoltura, parte straordinaria.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'indicato esercizio.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.